

ssiano simili a queste due ; cioè che siano di somigliante peso
di somigliante importanza. Per le altre recenti pezzi che non
sono di tal caratura ; non è mai lecito a frati Moroni di
fare un tal ricorso ; ancorché nel ricorrere esseray seno
ogni altra castella : e modo pregitissimo da' Patriarchi. Tuttavia
questo è indubbiato ancora perchè deciso già ex dictiuarato
e presum. da Clem. V. nella spiega che fù della nostra.
Regola colle seguenti parole : (uera) recursus ad opem
specialy expresse sunt in duobus casib[us] secundu[m] regulis
concedatur , videlicet pro necessitate infirmorum ; et fra-
triis induendis attendant Fratres prefati ; quod
pro nullis causis aliis , qual[us] prædictis vel similibus in
via vel alibi recurrere licet eis ad amicos huiusmodi
--- et si concysi per eas (Declaratione) Nicolai III. / modi
circa pecunia integrè securantur.

Ora giuntava questa battuta certa anch'essa e indubbiata
si risponde al caso proposto ; che non pare possa licitam ag-
glicare il Patriarca per la costruzione d'una nuova cappella ;
poiché se bene detta Cappella farà secondo l'uso nostro , non
sia per se stessa contraria al nostro Stato : non di meno però
dovendosi fare col ricorso a pecunia , non può ella farci
che in caso di grande necessità , cioè di necessità simile a quella

20.

di curare gl' inferni , e di vestire i Frati . Qual necessità non
pone che vi sia nel presente cayo ; poiché si trova già in essere
la Cappella antica , e questa non è costruita , non è logora , non
è sonnosa ; ma beni sarà ed intera come fu sempre , e poten-
do anche così durare forse per altri secoli . Dunque nō pare affat-
ta facita levata via tal cappella farre una nuova perché si ri-
conoscierebbe a pecunie senza una bastevole necessità . Ma per
quattro gradini dell'altare , che diconi un poco logri , si può mai
ognidene buttare a terra tutta la macchina . S'aggiunga che la
cappella presente fu eretta ne' confini dello scorso secolo come
costa delle carte registrate nel nostro Archivio : Onde il volere
depo si breve tempo farne un'altra . : mostra beni buon gusto
d'architettura , ma nō già buon gusto di serafica povertà .
Che se si dicesse che la Cappella antica è fatta alla semplice , si
risponde che quanto più è alla semplice tanto più giace a Ma-
ria , perché tanto più è conforme allo Stato nostro , e alla no-
stra povertà , ha diconi osservanza preme e giace più a Maria
S. Si qualch'uno obietterà edifizio che da noi se' le possa fare .
E se si diresse che la cappella antica non eccita divisione nel po-
polo , si risponde che tra di noi la divisione nel popolo non si
ha da eccitare colla vaghezza degli edifizj , e delle Cappelle , ma
beni colla ejemplarità de' frati , col silenzio , colla solitudine colla
prudenza , colla povertà : come infatti fecero i nostri Antichi
quali non avendo , ne badando l'avere altra cappella più
nobile della presente / e se avessero voluto averla sarebbe stato

loro aysar più facile che no' lo è a noi / vi evitareno ne' popoli
tanta reverazione che sino al giorno d'oggi vi persevera.

E se' aggiungerse che la nuova Cappella rederebbe in
più di maggior decoro della sacra Immagine , si risponde , che tra
noi il maggior decoro che possa rendersi alla sacra Immagine
si è la santa povertà della quale la Vergine è patrona
e più si distingue , che di qualunque esterio apparato . E in-
fatti quando Gesù Vergine comparve a fr. Antonino , non
avea miglior cappella della presente la sua sacra Immagine ,
ma o qualche altra simile ; o certam- più doppiale .
Finalmente si dicesse ; che altri non fanno così ; e che intonno
al farci la nuova cappella non tutti la fermano così si ris-
ponde che noi non dobbiamo far conto a Dio e al S. Padre
di quello fermano gli altri , e fanno gli altri : ma benj' di
quello fermano noi , e facciamo noi . Anzi se i fedeli nostri
vorranno erigere la detta nuova Cappella , ed erigerla anche
soverosamente , iyyi vediamo , che a noi basta aver custo .
Dirà a tempi nostri la promessa povertà

Quello è il suo bayo sentimento nel presente caso , che u-
nanimemente consiglio al giudizio dlc.

Epistol. 10.

Varj dubj proposti circa il ricorso a pecunia , circa
i voti che si offrono alle nostre chiese , circa le pro-
missioni e circa le vendite

Reggio d' - xbre 1760 . Al P. Bruno da Samborio fr. Gennaldo
Tempo fa pregato aveva U.F.P. di fare qualche studio intorno alcuni
punti della nostra regia ; e' ella mi promise di favorirmi a tempo dovu-
to . Ora è già arrivato il tempo , e tanto più che adesso ancora c'è il
bisogno , mentre si trovano chi vorrebbe dar riparo a qualche abito , e
aspetta circa le sue difficoltà una compita regolazione . Invece deve anche
U.F.P. a gloria di Dio , e del S. Padre posposti ogni altra facenda coope-
rarsi per il ben comune , e per gli avanzi spirituali della nostra Prova
E' anacoro sono io punto su di cui ho di bisogno il suo aiuto per deciderli
e maneggiare come si conviene , cioè circa il ricorso a pecunia , circa
le robe che per voti s'offendono alle nostre chiese , circa le provvisioni ,
e circa le rendite .

L'intorno al primo si dimanda 1. se i nostri Procuratori o amorevoli
possano tenere Danari per le necessità nostre future . 2. alme-
ro in capo che non bandosi il Danaro tutto in una volta da
SSenefattori , bisogna andarlo ammaysando per esempio col co-
minciare da un anno avanti per provvedere così alla necessità
o pure s'ha da stare alla prudenza . 3. Cosa ha da farsi del
Danaro superfluo , che tenesse già in suo potere l'amorevole . 4. se
i Terziari possano farci substituti delante , e così aver in Conto
chi tiene per utile o per i bisogni nostri qualche Danaro . 5. Per
quali necessità si può ricorrere a pecunia . 6. Se possono conce-
dere i Prelati che si provvedano da se i suffici anche col ricer-

so a pecunia . 7. se i secolari cercano in Chiga nostra danari, e ce li danno per celebrazioni di moglie, se presto sia illecito e scandaloso.

Intorno ai voti si dimanda 1. se tutti possano riceversi o vi si siano o pregiosi . 2. cosa l'esi debba farsi se apprenderli in Chiga per eccitorsa diuinitate, o pure di quelli sentirsi per le necessita . 3. se lasciati tali voti si può per le necessita della Chiga o de' frati ricorrere a pecunia .

Intorno le provvisioni si dimanda 1. di quali cose e per quanto tempo si possono fare . 2. se il non farle sia tenere Dio . 3. qual fiducia debbano i Frati minori avere su la divina provvidenza . 4. Ricendo Clemente V. che le provvisioni siano a noi illecite, e che possono farsi tanto tanto con esser multe credibile ex iudicis expertis. quod non possent vita necessaria aliter invenire , si dimanda specialm. come si debbano intendere quelle parole ex iudicis expertis: vita necessaria: aliter invenire . 5. Ne Grati ore sono male , o Asini, se possa farsi l'annua provvisione del fiore, o paglia : e ciò con quali castelli . 6. Ove passato certo tempo non si trovano più da poteri mendicare per esempio i Legumi l'olio &c. se possano per preste di tali cose farsi a tempo della raccolta le provvisioni .

Intorno le rendite si dimanda 1. se tutte ci siano prohibite . 2. se sia rendita prohibita tener galline, columbe, magali, liburni

d'api , mule per lo trasporto delle nostre cose . 3. se sia rendita farsene la provvisione nell'orzo nostro di legumi, frutto, tabacco , seminando, o piantando rispettivamente le dette cose e poi facendone la raccolta . & cosa ha da dirsi se si seminasse nell'orzo Sfettero, grano riso ; o pure si esprimesse dall'uva il musto , l'olio dall'ulivo , la guanda per i neri &c s. Perche gli orzalij non siano rendite

Questi sono i dubj a quali se la V.S.R. farà convenevole sconsigliare robazandola con quante ragioni, e bontine pro avere, come io caldam. La prego ; farà mi creda un gran servizio a Dio, e pur essere che fra poco lo vedrà , e lo toccherà con mani . Non si senti dunque si perche ella è versata in queste materie , si perche de per scarsaggia de' necessarij libri, non posso senza ajuto interam. a tanto soddisfare. Ne v.P. si ha da incomodar pruno per la frage o dile : bastando a me , che mi si mandi la materia . Lo facci però colla possibile prestezza , mentre io dall'altro canto incessantemente su di ciò fatigo . Mi raccomando caldam. al P. Sagrifijo , e salvandola caram. nel signor mio rebbi.

Le traymendo in questa insoluzione d'un capo darne data per essere yaminata da lei R. Questa si ha nell'epidota antecedif

Soluzione Se vari dubj proposti circa il ricorso a pecunia, uoti & offerte, promissioni, e rendite.

6 Genn. 1767. Il S. angid. a Fr. Sigismondo

Intorno a quanto la T.S.P. brama sapere da me in conferma del vero così circa il ricorso alla pecunia come circa le robe, che s'offendono alle nostre chiese, e circa le promissioni, e circa le rendite, rispondo una per una alle sue domande.

c. i Circa la pecunia si dimanda se i nostri Procuratori, o altri Amorevoli possano tenere danari per le nostre future necessità si risponde, supposto che per le costituzioni fatte dal Capitolo Generale, e confirmate da tanti sommi Pontefici, che in noi sono come tanti canoni, che ci conducono alla perfetta osservanza della regola, abbiamo rinunciato tal nome di Procuratore, o altro sotto qualunque nome, non possono i nostri Procuratori, o Amorevoli siano tenuti danari ancorché per le nostre resesta future: per le condizioni assegnate in Det. Costituzioni, volendo in tutto, e per tutto pendere dalla divina provvidenza. E cosi le Costituzioni & l'osservanza della regola si dichiarano di renunciare a tutti quei privilegj che la rilassano, e la tolgono dalla giusta e santa mensa del nostro S. Padre. Non dimeno innombra la varietà de' tempi, e l'uso pratico che vi sono

I procuratori illeciti
con quelli
che tengono
Danari per
parte no
stra. Non
quelli che li
tengono per
parte de'
Danti, come
transigga
a poco a poco
che non tenga
più che
la necessità
presenti o
imminenti.

tali Procuratori col parente de' rispettivi Titoli, dico che possono tener Danari ^{non} per le nostre future necessità, ma per tali necessità che fossero presenti o imminenti, e non future ed incerte qui l'Autore si doveva forse meglio spiegare, perchè i Procuratori che noi abbiamo non hanno facoltà di ricever Danari, ma sol di rendere le cose nostre inviate: e intorno a' Danari sono sempre sostituti del Signore, come potrebbe esserlo ogni altro del popolo! In altro caso fuori di queste tre necessità non si possono avere né tenere Danari in mano di d^r. Procuratori si per la regola come per le Colleghizioni, che fermano l'osservanza perfetta di essa regola.

Secondo si dimanda se possono tenerli altr' altra che non dandosi il Danaro tutto in una volta da' Benefattori, ma poco a poco bisogna per ciò andarli arricchendo poco a poco cominciando per esempio a raccolglierlo da' uno o più amm. o pure al contrario anche in tal caso dobbiamo stare appoggiati alla provvidenza; in maniera che rinnegando alle finosire, che o per mezzo o per altro vengono in dieci ridursi poi quando si ha a ricorrere a pecunia di non trovar tal pecunia, o di non trovarla che a tal piccolo prezzo? Si risponde che in tal caso possono poco a poco raccolgere tali finosire quali poi avessero non si possono unica mossa. Anzi come sindaci Appaltolici, che abbiamo noi medesimi in figura rinnegati per le Colleghizioni, e sollevati adesso come dalla S. Fede / e qui di nuovo l'autore vorrebbe fare dire doveva dir altrimenti, perchè i sindaci che abbiano

noi al pregeare non sono secondo la Martiniana , ma secondo Nicolo III. e secondo la regola e Costituz. ne l'abuso che di grano farsi ciò permetter che come sindici ricevan danari , e voluta dalla Religione che si progettò , e progetta di non accettar altrui sorte di sindici che quelli di Nicolo III. possono anche com'interesse , rendere quelle cose che furon date da' Benefattori ad uno povero del Religiosi e non bisognando per quel necessario , come grano olio cacio legumi , lana &c. non però le medesime cercate apposta senza expresa licenza di quei che le danno , a cagion che allora la giurisdizione non cade alla Sede Apostolica in aversi dichiarata la suddetta , che riceve solo il dominio di quelle cose , che soprabbondano al nostro uno lecito e moderato , e non amplius , con patto e condizione , che cercandosi tali cose non soprabbondanti a' frati vanno in conto de' frati medesimi , e non in dominio della S. Sede che ci vuole professari d'altissima poveria .

Ne in questo bisogna perdere dalla divina provvidenza co' riman piante l'elimesine , che venegno di giorno in giorno per mezzo o per altro ; poiché come dice la maxima , oltre la bolla di Clem. V. Non sunt facienda miracula absque necessitate : non essendo Noi Cappuccini in Napoli in Roma in Venezia &c. ove vi sono di quei che possono unica maxima provvedere del danaro bisognevole ; ma bensi della Provincia di Reggio ove regna la scarsità del danaro in tal sorta a noi bisognevole . E però dice il S. Padre nella regola secundus loca tempora et frigidi regiones .

Terzo si dimanda che cosa s'ha da fare del danaro superfisio, che sempre si tiene già in suo potere l'Amorevole. Si risponde con distinguo. O il Danne di tal danaro è presente, o è assente, in maniera solitaria del che non si può avere moralità. Se è presente s'ha da restituire a lui medesimo, ed in caso che no? lo voglia più, avendoselo spropiato, allora tal pecunia resta appresa l'amorevole o fin persona. Dico, non come amorevole o sindaco de' frati, ma come solitario regola, o del Danne medesimo. E sarebbe appunto, come se un nobile sindaco segnasse ad un suo servitore tanto danaro c'ordine che si portasse in piazza, e ne comprasse tanti pezzi, tanta carne & la portasse a Frati. Allora siccome quel servizio non può dirsi amorevole dei frati, ma solitario del Danne suo Signore, così l'Amorevole stesso che tiene il danaro, non volendoselo ricevere il Danne, si dice semplicemente solitario da Dio, e non amorevole de' frati.

Se poi il Danne sarà, come dissi, non può avere o perché lontano, o perché morto, allora quel danaro come residuo debito tenere appreso di sé per impiegarlo per bisogno de' frati, che senza meno varranno, come per la compra della lana per vestiti di medicamenti per gli infermi, e per altri bisogni connessi, come oglio & che l'insinando non si possono avere, e necessariamente s'ha da fare ricorso a pecunia, ancorché tali necessità non siano presenti o istinenti, essendo soddisfatti i datori e fatte le provviste al presente. Con questo però che

L'amorevole Signor s'abstenghi di più ricevere limosine pecunia-
rie da' Benefattori per quei bisogni , avendone in suo potere
l'importo del Danaro . Avverta però che tal Danaro fosse regalo
delle provviste , e non principale , come se un Signore in tempo
che si sono fatte le provviste necessarie del Comitato , o che l'Amo-
revole all'importo del Danaro per provvedere i Frati , non ac-
corgendosi d' esso Amorevole , che secondo lo Stato nostro povero
non possiamo ricevere tal Danaro superfluo , e nemmeno può
avvertire al Signore dell' abbaglio subito , co' chiedere la sua licenza
e farlo sostituto del Signore : allora tal Danaro o ha da restituire
agli Eredi se fu in morte : e nò volendolo gli Eredi lo debba
consegnare al Vescovo come Padre de' Poveri , o da sé stesso darlo
a poveri : essendo in tal caso come dice la Culla patrimonio di ta-
li poveri , e li frati incapaci di averlo . Avvertendo il Sommo Pon-
tifice i frati a non ricevere più Danaro di quello , che morabili
conosceranno Galerevole per soddisfare alla necessità presenti o
imminenti . Caveant tamen Fratres , quod solliciti se cogant
ut non pluri sceleris concedi convenienter , quod verosimiliter
extimari possit vel necessaria pro qua pecunia iuxta conceditur
valicura . E la ragione si è , che in tal caso la pecunia rice-
vuta , o depositata in mano dell' Amorevole , non tirando a sé
il dominio la Sede Apostolica : ~~ma~~ il P. M. dovea avvertire che
non mai tirò dominio de' Danari la Sede Apostolica , non essendo
i nostri Procuratori secondo la Martiniana : onde il dominio del

Damare anche necessario e sempre per il Dante / volta in Dan-
nazione di chi la riceve, e di chi alla receptione su detta v'
accorrente.

Quanto si dimanda se i nostri Terziarij possono essere sostituiti
dal Dante, e così avere delle limosine in Comiso - si risponde apli-
tamente sì, che però il Dante medesimo sostituire i nostri Ter-
ziarij, ed esser sostituito come ogni altro del secolo, che in suo
nome possa spendere la pecunia in bisogno dei Frati - presente,
o imminente. E la ragione s'è che il Dante medesimo avendo
tutto il dominio sopra di q. pecunia può comettere a chi pare
e giusto lo spendere eccetto se non fosse religioso professio-
ne poverità abissima, che allora in virtù di precesto di regola viene
a cui tal commissione proibita essendo il precesto come segue
Che li frati nō ricevano Damari ne pecunia ne per sé ne per in-
terposta persona. E però li nostri Terziarij non essendo religiosi
Professi possono essere sostituti dal Dante solo però perche non
potrebbero esser tali per ragione di scandalo, e d'advergazione
nel secolo; poiché quei che non saranno l'ordine nostro, si fanno
a credere che i Terziarij sono come noi Religiosi / poteva qui
aggiungere l'autore che a Capuccini è proibito aver Terziarij
che siano sostituti del Dante per un particolare statuto del
Capitolio facile rapportato dal Toscino /

Quanto si dimanda se i Prelati possano concedere che i sudditi
si provvedano da se stessi col ricorso a pecunia. Si risponde con

con distinzione : se la concessione è particolare più divisi facita come un libro al Lettore, al Predicatore, l'istrumento al fabro, una matanda, un paio di scie al faretto, al sacerdote : Non ha dubbio, che possa farlo, e molto più quando il Convito non vi sono delle limosine. Che se poi vi fossero fuori de' bisogni della Comunità pregnati, o imminenti, deve di quelle provvederlo. E tanto più questo è vero, quanto che se in cayo un Religioso particolare avuta tal licenza del suo Prelato si procurarsi l'elemosina per comprarseli il libro, ed egli procurata la detta limosina va per soddisfarlo; ma il Mercadante o Venditore risponde che gliela da per carità: quel danaro procurato in tal guisa, non può dicono gli Oppositori incorporando c' quello del Convito; ma tale quale si ha da restituire al Tante, e alli poveri se il Tante medesimo non si peresse avere, supponendo implicitam. in cayo contrario che voglia darlo a' poveri.

Se poi la concessione non è particolare, ma generale, o veror ad libertus del suddito a provvedersi di quello che vuole, e piace, Communica, dicendo, tutta la mia facoltà; Non possono i nostri Prelati in virtù di regola, di Costituzioni, e di tutte pontificie concedere a qualisivoglia suddito in qualità distinto tal licenza. Essi in virtù di Regola; poiché la regola d'aysa non per altro comette tal facoltà a' Prelati nell'Ordine di provvedere a loro sudditi di vita e morte, e d'altri coximili bisogni come saggiam. spiegano le Costituzioni; se no' g' l'aboglia che possa succedere nel suddito, non g'

sendo universale così capace a saper distinguere la necessità.
qual sia presente qual sia minente. Come anche le maniere del
ricorso a pecunia prescritte nella bolla di Nicolo III. Quale i-
gnoranza ininabile, o invincibile non si crede negli Prelati, ordinando
i Decreti, e le nostre Costituzioni a questo fine che s'eleggano per
Prelati nostri de' Religiosi, che possano, e sappiano decidere si
vel ne. Come anche la regola stessa, e le balle medesime vogliono
in occasione di dubio nelle province o del comune, o del particola-
re li Prelati prendessero il consiglio de' più vecchi, sani, scientifici,
e timorati di Dio. E così c'è il libero consiglio si faccia, o non si
faccia. Hoc autem, dice Nicolo III. e Clem. V. e Greg. XXII. secum
di exigentia personali, et locorum Ministerii, et custodis disponant.
Come anche tali balle così stabiliscono a fine che il suddito di-
pendesse in ogni cosa dal superiore sia Ente, sia Provvede, sia Guardie
che pure i Guardi medesimi sono Prelati e devono in tal caso
provvedere del bisognevole i loro sudditi, come spiega la bolla
medesima il Poliph. c. b. Reg. n. 26. Anzi c'è più di proposito
vengono compresi in tali balle, quanto che appreso loro sono
interdattari i sudditi, e vedono oculariter il bisogno. Ma che non
sia tal facoltà generale, come è per le ragioni dette di sopra. Poiché
qui avvertir l'Aurore, che le licenze in particolare benché tal
volta si concedano a non esser contro la povertà, nientemeno
per utile d'un altro prezzo, cioè della vita. Comunque purtroppo

no anch' egli darsi illeso . perchè la vita comune obbliga i
frati a provvedere i fudditi dei beni del Convento , e non lasciarli
li provvedere da se : per esser tal licenza di molta pregiudiziale
allo spirito , e al buon essere della religione & come noi col divino
ajuto altroto proveremo .

Sembra si dimanda per qual necessità si può ricorrere a pecunia ?
Si risponde , che due sono le necessità , verendo meno la mendicità
è il lavorioso , cioè necessità presente now , ed imminente l'altra .
La presente è quella , che attualm. si patisce : onde no' potendosi a-
vere la cosa bisognevole mendicando ne per lavorioso si può ri-
correre all' amio spirituale . La necessità imminente è quella la
quale licet al presente non si patisce , non d'meno infallibiliter
ha da venire / e riposa la definizione dell'autore , perchè imminente
no' riguarda la certezza ma la prossimità , e vuol dire quella ne-
cessità che sorta da ciò che fra poco ha da venire / L'altra neces-
sità ch' è illesa totalm. se è la futura , ed incerta , per cui non
si può sotto qualunque colore ricorrere all' amio spirituale . Un
dubbio però se sia vera o no la necessità presente o imminente si
deve ricorrere a' superiori per decidere , e no' regolarsi da se stesso
il frate particolare .

E perchè la povertà in due maniere considerata una dalla re-
gola , l'altra da' sommi Veneri : quella della regola come dichiarò
Clem. V. il cui uso è anto e stretto , e questa si dice povertà
altissima , e cade sopra quelle cose , che son comandate di pre-
cetto nella regola : come quando dice , che li frati si vedano

Di vestimenti vili in grado altissimo, cioè come spiegano le Goli-
cuspioni, de' più vili che comodam. potranno avere nelle fore
Come anche dice la regola che non abbiano più di due toniche
che non portano calzamento s' ha da intendere qualunque for-
ma di scarpa. L'altro si dice vero discreto, e moderato com-
preso nella regola, e avuto dai Santi Pontef. dalle viscere di puer-
la. Ed è di quelle cose che non si comandano expressam. ma
solo si consengno nella regola: e le medesime sonano all' ore-
do. vivere: Ecco il testo della regola. Pro necessitatibus informorū
et pro ab fratribus indvidis &c. Ecco il testo di Niccolò III. e Clem.
V. in ordine al ricorso alla pecunia. Si è et rationabiliter considerata
necessitate ob vias ad alias necessitates fratrum eam ingratis,
cessantibus electrosynis, Preceptor noster duxit exten-
dendū. Ma qui devezi notare, che dalla dichiarazione su detta,
viene egli ancora l'a necessità fittizia, come sarebbe di un accidente
• Letterato ualje corra per scrivere lettere di complimento, o
ose ridicole, e non necessarie all' eyer perfetto di Cristiano, e
Religioso, costui non può giustificare far ricorso alla pecunia:
quauisque si dichiarasse d' averla illimitata dal Superiori: de-
intanto vagliono le parole del Pontefice Niccolò III. e Clem. V.
sed secundū regulā, et venturā omnīmodū est concessus.

Sextimo si dimanda se i secolari cercando in Chiga nostra Da-
marii, e celidiano per carità, o per celebrazione di messe sia-
se sia questo un atto per noi illecito, e scandaloso. Si rispon-

de' suppoda la purità della regola, alla quale dobbiamo appi-
varre per l'osservanza perfetta di essa, non solo per quelle vi-
guarda il precezzivo, ma ne già per quelle riguarda la santità
del vivere con esempio del mondo che fu il fine che ebbe il s.
Padre nell'stirarla, che la medesima s'osservasse ad letteral
modo affatto affatto esser illecito, e scandaloso il cercar denari
nelle nostre Chiese anche per maggior de' secolari, e poi riceverli
o per carità o per meyre. Anzi di questo riceverati non devono
in conto alcuno accortentire, che si facciano tali cerche contro
la purità della Regola, e co' scandalo de' frati. Ed se mai
si fassero nelle nostre Chiese cassette ceppi o altro sotto qua-
lunque nome, come di Cofferata, poste anche sotto le penna-
te, ove il Procuratore del Convento, o altro di suo nome con
intelligenza de' Frati ricevere limosine, o altra sorte di voto
come si pratica nelle chiese de' secolari, si levino via, come cosa
proibita da' Santi Pontefici. Oblationis pecuniarum receptione
in Ecclesia, vel alibi per se vel per interpositam personaliter in-
terposta persona frater fugietur ipse pro qua interponens, ovvero
come si ha in iure, qui per alius factit per se ipsum facere vide-
tur / oggi vel manu ordinari ad offerentiam seu donantium
decumus respondere - Essendo questa la differenza tra le nostre
Chiese, e quelle de' secolari. Come anche la povertà nostra,
non è come quella del secolo necessaria per cui si possa nelle
Chiese anche nostre predicandosi la Quarantena far cerche

di danaro, ma essendo povertà di spirito, cioè volontaria esclude ogni cosa, che la macchia, o la difforma.

Che scandalo! Carrisi si fa al secolo sapendo il nostro Stato povero, e poi c'è tanta franchise no' mea fuori, che nelle Chiese nostre si ricerca il Danaro co' colorati greci! Guai dunque per quei Superiori, e Religiosi che ciò fanno, o permettono; poiché il S. Padre in morte li punirà co' rigore a proporzione del delitto.

c.2. Inoltre qui si domanda de' voti ed offerte, che vengono alle nostre Chiese, che s'ha da fare? A ciò risponde il Bologna legg. 16-c.6. §.6-n.14. Così delle offerte fatte nelle nostre chiese ad una qualche miracolosa immagine ne discorre colla Dottrina di S. Tommaso il P. Santi; ma resta molto sospeso nel risolvere. Dico dunque col D. P. S. Tommaso, che secondo le leggi ecclesiastiche le obblazioni fatte in chiesa cedono in uso dei sacerdoti; i quali possono servirsi per sostentamento proprio: poi alla conservazione della Chiesa, maxime di quelli Altari a cui sono date, e infine hanno da fare parte a poveri, e che questa viene ad essere l'intenzione degli stessi offerenti di prevalere di quelle offerte a nostro uso, o a beneficio delle nostre chiese, o a chiamarre altri poveri a godere di quanto più sopravvenga.

Che le dette offerte siano di cose a noi inconvenienti come voni d'argento, d'oro &c. questo ci obbligherà a dimandare le chiese altri detti offerenti acciocche li cambino così, o le facciamo cambi-

are in altre cose competenti. O vera se gli offertenzi non possono distinguersi per essere le offerte venute da più mani, l'invocazione universale poco ampi scoperta degli offertenzi ci farà supporre il di loro benevola conuenio. Così che un qualche anno rievole anche da noi pregato ne faccia il cambio. Delle offerte pecuniarie fatte alle nostre chiese già vedemo a suo tempo come Clem. V. ne proibisce la ricezione in tutto rigore di regola: Ollationum pecuniarum recepcionis in Ecclesia vel alibi est omnino prohibita. E questo conferma la nostra spiegazione data di sopra; perché le oblationes di Damari fatte nelle nostre chiese non possono applicarsi ai Frati, perché essi in nuna maniera possono ricevere Damari. Ma le altre cose inconveniens date in offerta, come armi, vedi' cavalli &c possono almeno col cambio applicarsi a decti frati perché a loro non è interdetto il riceverle in qualsivoglia modo; ma solo il riceverle senza poterne avere l'uso, se disporle col dominio, o il farle con propria autorità cambiare in altre cose, come dice lo stesso Clem. V. nel c. exixi. Ita si volunt fratres recipere proprias devotiones donantias, potest procurator ex vice illorum servare suas pecunias pro Damib[us] ei commissas, ut suo tempore inde provideat eis quibus indigent ex parte illorum.

3. Intorno alle provisie si domanda 1. di quali cose, e per quanto tempo si possono fare. 2. se il no farle sia tentare Dio. 3. qual fiducia devono avere nella provisoria di vita. 4. dicendo Clem. V. che le provisie siano a noi illate, e che possono farsi tunc tamen'

cum esset mulier creditib[us] ex j[uris] expertis quod non possunt usq[ue] necessaria aliis invenire, si dimanda specialm. come si debano intendere quelle parole Ex j[uris] expertis, iuste necessaria, aliis invenire. s. Ne' Gno[n]i ore sono bestie di trasporto se per quelle possono farsi amare provvisioni di fieno paglia &c. b. ore passata certo tempo no[n] si troveranno più da poter mendicare per yem- pio i legnami, l'olio & se possono per questo da tali cose fara a tempo della raccolta le provvisioni.

Si risponde, che le proviste a nos facite sono quelle che contiene la Boila di Clem. V. che poi in particolare le spiego Socr. XXII. che spettano al mantenimento della vita humana, lavori, offici e ministeri, non già di stare da ricche del mondo, ma da po- veri, e non già di quei poveri in estrema necessità cestituti, ma di quei che si dicono onestam. vivere col procurare le cose, co- me di giorno in giorno in alcune, in altre di settimana in set- timana, o di meze a meze, o di anno. Così ancora debetiam fare noi le nostre proviste secondo l'eziggenza de' bisogni de' tempi, e de' paesi, come dice la regola: secundu[m] loca, tempora et frigiday regiones

E affinde dice Clem. V. non facciati errore nelle proviste di tempo in tempo, risognando farsi, voglio che si facciano col parere e con- siglio del Troule, col Diffinutorio, e del Guardiano, o' due de' piu seniori, e capaci: che tanto vagliono le sue parole Ex j[uris] ex- pertis. Hoc autem Notandum, ut Custodiis similiter separatis in suis administrationib[us] ex Custodiis duximus iudicio restringendu[m] super hoc conuenientia osservantes. Con[tra] Guardiani, et duo-